



confetra

Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@confetra.com - <http://www.confetra.com>

Roma, 14 maggio 2007

Circolare n.65/2007

Oggetto: Previdenza complementare – PREV.I.LOG. – Modalità di adesione dei lavoratori.

PREV.I.LOG. ha elaborato il modello di adesione che i datori di lavoro devono consegnare ai lavoratori affinché possano iscriversi al Fondo entro il 30 giugno 2007 (ovvero, per gli assunti da quest'anno, entro il semestre successivo all'assunzione). Insieme al modulo di adesione vanno forniti al lavoratore lo statuto di PREV.I.LOG. e la *nota informativa*, contenente la descrizione delle caratteristiche fondamentali del Fondo in termini di contribuzione e di prestazioni (tutti i documenti sono reperibili sul sito www.previlog.it).

Si sottolinea in particolare che:

- il modulo di adesione è composto da 4 copie; l'azienda dovrà inviare le prime due copie a PREV.I.LOG., restituire la terza al lavoratore e trattenere la quarta;
- ogni copia è divisa in due parti da compilarsi una a cura del lavoratore e una a cura dell'azienda;
- contestualmente al modulo di adesione a PREV.I.LOG., il lavoratore deve restituire all'azienda il modello ministeriale per la scelta di destinazione del TFR (*modello TFR1* o *TFR2*, rispettivamente a seconda che si tratti di lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006 o successivamente); tale modello, diversamente da quello di adesione, non va inviato a PREV.I.LOG. ma dovrà essere conservato dall'azienda che ne consegnerà al lavoratore una copia controfirmata per ricevuta.

f.to dr. Piero M. Luzzati

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 64/2007
Allegati tre
M/t*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

MODULO DI ADESIONE

(Copia per il Fondo)

DATI DELL'ADERENTE (da compilare a cura del lavoratore)

Nome	Cognome
Data e luogo di nascita	Codice fiscale
Residente in	Via
Telefono	Mail
Data prima occupazione ¹	

Il sottoscritto dichiara di aderire a PREV.I.LOG. con i seguenti livelli di contribuzione:

Quota di TFR: ²

100% % (indicare la percentuale contrattuale ovvero in assenza di previsioni delle fonti istitutive indicare almeno il 50 %)

In aggiunta alla quota di Tfr sceglie di versare: ³

1% % (indicare la % libera di contribuzione aggiuntiva all' 1 %)

Il sottoscritto delega il datore di lavoro a prelevare dalla propria retribuzione e dalla quota annuale del proprio TFR i contributi indicati sul presente modulo ed a provvedere al relativo versamento secondo i termini stabiliti dal Fondo e ad operare sulla propria retribuzione la trattenuta una tantum di 10 euro da versare a PREV.I.LOG. quale quota di iscrizione di sua pertinenza.

Il sottoscritto si impegna ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto e dalle norme operative interne e a fornire tutti gli elementi utili per la costituzione e l'aggiornamento della propria posizione previdenziale. Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra riportato corrisponde al vero.

Preso atto dell'informativa consegnata ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati comuni e sensibili nonché alla loro comunicazione ed al relativo trattamento con le finalità e nei limiti illustrati nell'informativa predetta.

Data

Firma

DATI DEL DATORE DI LAVORO (da compilare a cura del datore di lavoro)

Denominazione	Codice fiscale /P. Iva.....
Indirizzo	
Telefono/fax	Mail
CCNL applicato: <input type="checkbox"/> Logistica <input type="checkbox"/> Agenzie marittime <input type="checkbox"/> Porti <input type="checkbox"/> Autoscuole e studi di consulenza	

Data di ricevimento della domanda

Il datore di lavoro (timbro e firma)

.....

.....

N.B. L'adesione deve essere preceduta dalla consegna e presa visione dello Statuto e della Nota informativa di cui il presente modulo è parte integrante e necessaria. Il lavoratore dovrà consegnare il modulo di adesione in 4 copie al datore di lavoro il quale sarà tenuto ad inviare 2 copie al Fondo, a trattenerne una e a restituire una copia al dipendente. Il versamento del Tfr e degli altri contributi previsti dovrà avvenire a partire dal 1°luglio 2007 anche con riferimento ai contributi di competenza dalla data di sottoscrizione del modulo al 30 giugno 2007.

1)Per prima occupazione si intende l'esercizio di un'attività lavorativa che comporti l'iscrizione a una forma di previdenza obbligatoria.

2)Gli assunti dopo il 28 aprile 1993 devono indicare obbligatoriamente il 100% (una diversa percentuale equivale all'indicazione del 100%). Gli aderenti di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 possono indicare il 100% ovvero la quota minima di TFR precisata dalla Nota informativa a seconda del contratto collettivo applicato (una indicazione inferiore equivale alla quota minima prevista dal contratto); in mancanza di previsioni contrattuali sull' ammontare della quota minima va indicato almeno il 50% del Tfr.

3)Il versamento del contributo minimo previsto dai contratti collettivi dà diritto al contributo a carico del datore di lavoro, ad eccezione dei lavoratori iscritti al FASC, per i quali non è prevista alcuna contribuzione datoriale.

MODULO DI ADESIONE

(Copia per il Fondo)

DATI DELL'ADERENTE (da compilare a cura del lavoratore)

Nome	Cognome
Data e luogo di nascita	Codice fiscale
Residente in	Via
Telefono	Mail
Data prima occupazione ⁴	

Il sottoscritto dichiara di aderire a PREV.I.LOG. con i seguenti livelli di contribuzione:

Quota di TFR: ⁵

100% % (indicare la percentuale contrattuale ovvero in assenza di previsioni delle fonti istitutive indicare almeno il 50 %)

In aggiunta alla quota di Tfr sceglie di versare: ⁶

1% % (indicare la % libera di contribuzione aggiuntiva all' 1 %)

Il sottoscritto delega il datore di lavoro a prelevare dalla propria retribuzione e dalla quota annuale del proprio TFR i contributi indicati sul presente modulo ed a provvedere al relativo versamento secondo i termini stabiliti dal Fondo e ad operare sulla propria retribuzione la trattenuta una tantum di 10 euro da versare a PREV.I.LOG. quale quota di iscrizione di sua pertinenza.

Il sottoscritto si impegna ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto e dalle norme operative interne e a fornire tutti gli elementi utili per la costituzione e l'aggiornamento della propria posizione previdenziale. Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra riportato corrisponde al vero.

Preso atto dell'informativa consegnata ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati comuni e sensibili nonché alla loro comunicazione ed al relativo trattamento con le finalità e nei limiti illustrati nell'informativa predetta.

Data

Firma

DATI DEL DATORE DI LAVORO (da compilare a cura del datore di lavoro)

Denominazione	Codice fiscale /P. Iva.....
Indirizzo	
Telefono/fax	Mail
CCNL applicato: <input type="checkbox"/> Logistica <input type="checkbox"/> Agenzie marittime <input type="checkbox"/> Porti <input type="checkbox"/> Autoscuole e studi di consulenza	

Data di ricevimento della domanda

Il datore di lavoro (timbro e firma)

.....

.....

N.B. L'adesione deve essere preceduta dalla consegna e presa visione dello Statuto e della Nota informativa di cui il presente modulo è parte integrante e necessaria. Il lavoratore dovrà consegnare il modulo di adesione in 4 copie al datore di lavoro il quale sarà tenuto ad inviare 2 copie al Fondo, a trattenerne una e a restituire una copia al dipendente. Il versamento del Tfr e degli altri contributi previsti dovrà avvenire a partire dal 1°luglio 2007 anche con riferimento ai contributi di competenza dalla data di sottoscrizione del modulo al 30 giugno 2007.

1) Per prima occupazione si intende l'esercizio di un'attività lavorativa che comporti l'iscrizione a una forma di previdenza obbligatoria.
2) Gli assunti dopo il 28 aprile 1993 devono indicare obbligatoriamente il 100% (una diversa percentuale equivale all'indicazione del 100%). Gli aderenti di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 possono indicare il 100% ovvero la quota minima di TFR precisata dalla Nota informativa a seconda del contratto collettivo applicato (una indicazione inferiore equivale alla quota minima prevista dal contratto); in mancanza di previsioni contrattuali sull'ammontare della quota minima va indicato almeno il 50% del Tfr.
3) Il versamento del contributo minimo previsto dai contratti collettivi dà diritto al contributo a carico del datore di lavoro, ad eccezione dei lavoratori iscritti al FASC, per i quali non è prevista alcuna contribuzione datoriale.

MODULO DI ADESIONE

(Copia per il Lavoratore)

DATI DELL'ADERENTE (da compilare a cura del lavoratore)

Nome	Cognome
Data e luogo di nascita	Codice fiscale
Residente in	Via
Telefono	Mail
Data prima occupazione ⁷	

Il sottoscritto dichiara di aderire a PREV.I.LOG. con i seguenti livelli di contribuzione:

Quota di TFR: ⁸

- 100% % (indicare la percentuale contrattuale ovvero in assenza di previsioni delle fonti istitutive indicare almeno il 50 %)

In aggiunta alla quota di Tfr sceglie di versare: ⁹

- 1% % (indicare la % libera di contribuzione aggiuntiva all' 1 %)

Il sottoscritto delega il datore di lavoro a prelevare dalla propria retribuzione e dalla quota annuale del proprio TFR i contributi indicati sul presente modulo ed a provvedere al relativo versamento secondo i termini stabiliti dal Fondo e ad operare sulla propria retribuzione la trattenuta una tantum di 10 euro da versare a PREV.I.LOG. quale quota di iscrizione di sua pertinenza.

Il sottoscritto si impegna ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto e dalle norme operative interne e a fornire tutti gli elementi utili per la costituzione e l'aggiornamento della propria posizione previdenziale. Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra riportato corrisponde al vero.

Preso atto dell'informativa consegnata ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati comuni e sensibili nonché alla loro comunicazione ed al relativo trattamento con le finalità e nei limiti illustrati nell'informativa predetta.

Data

Firma

DATI DEL DATORE DI LAVORO (da compilare a cura del datore di lavoro)

Denominazione	Codice fiscale /P. Iva.....
Indirizzo	
Telefono/fax	Mail
CCNL applicato: <input type="checkbox"/> Logistica <input type="checkbox"/> Agenzie marittime <input type="checkbox"/> Porti <input type="checkbox"/> Autoscuole e studi di consulenza	

Data di ricevimento della domanda

Il datore di lavoro (timbro e firma)

.....

.....

N.B. L'adesione deve essere preceduta dalla consegna e presa visione dello Statuto e della Nota informativa di cui il presente modulo è parte integrante e necessaria. Il lavoratore dovrà consegnare il modulo di adesione in 4 copie al datore di lavoro il quale sarà tenuto ad inviare 2 copie al Fondo, a trattenerne una e a restituire una copia al dipendente. Il versamento del Tfr e degli altri contributi previsti dovrà avvenire a partire dal 1°luglio 2007 anche con riferimento ai contributi di competenza dalla data di sottoscrizione del modulo al 30 giugno 2007.

1)Per prima occupazione si intende l'esercizio di un'attività lavorativa che comporti l'iscrizione a una forma di previdenza obbligatoria.
2)Gli assunti dopo il 28 aprile 1993 devono indicare obbligatoriamente il 100% (una diversa percentuale equivale all'indicazione del 100%). Gli aderenti di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 possono indicare il 100% ovvero la quota minima di TFR precisata dalla Nota informativa a seconda del contratto collettivo applicato (una indicazione inferiore equivale alla quota minima prevista dal contratto); in mancanza di previsioni contrattuali sull' ammontare della quota minima va indicato almeno il 50% del Tfr.
3)Il versamento del contributo minimo previsto dai contratti collettivi dà diritto al contributo a carico del datore di lavoro, ad eccezione dei lavoratori iscritti al FASC, per i quali non è prevista alcuna contribuzione datoriale.



FONDO PENSIONE

Fondo Pensione Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori della Logistica

MODULO DI ADESIONE

(Copia per l'Azienda)

DATI DELL'ADERENTE (da compilare a cura del lavoratore)

Nome Cognome
Data e luogo di nascita Codice fiscale
Residente in Via
Telefono Mail
Data prima occupazione ¹⁰

Il sottoscritto dichiara di aderire a PREV.I.LOG. con i seguenti livelli di contribuzione:

Quota di TFR: ¹¹

100% % (indicare la percentuale contrattuale ovvero in assenza di previsioni delle fonti istitutive indicare almeno il 50 %)

In aggiunta alla quota di Tfr sceglie di versare: ¹²

1% % (indicare la % libera di contribuzione aggiuntiva all' 1 %)

Il sottoscritto delega il datore di lavoro a prelevare dalla propria retribuzione e dalla quota annuale del proprio TFR i contributi indicati sul presente modulo ed a provvedere al relativo versamento secondo i termini stabiliti dal Fondo e ad operare sulla propria retribuzione la trattenuta una tantum di 10 euro da versare a PREV.I.LOG. quale quota di iscrizione di sua pertinenza.

Il sottoscritto si impegna ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto e dalle norme operative interne e a fornire tutti gli elementi utili per la costituzione e l'aggiornamento della propria posizione previdenziale. Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra riportato corrisponde al vero.

Preso atto dell'informativa consegnata ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati comuni e sensibili nonché alla loro comunicazione ed al relativo trattamento con le finalità e nei limiti illustrati nell'informativa predetta.

Data

Firma

DATI DEL DATORE DI LAVORO (da compilare a cura del datore di lavoro)

Denominazione Codice fiscale /P. Iva.....
Indirizzo
Telefono/fax Mail
CCNL applicato: Logistica Agenzie marittime Porti Autoscuole e studi di consulenza

Data di ricevimento della domanda

Il datore di lavoro (timbro e firma)

.....

.....

N.B. L'adesione deve essere preceduta dalla consegna e presa visione dello Statuto e della Nota informativa di cui il presente modulo è parte integrante e necessaria. Il lavoratore dovrà consegnare il modulo di adesione in 4 copie al datore di lavoro il quale sarà tenuto ad inviare 2 copie al Fondo, a trattenere una e a restituire una copia al dipendente. Il versamento del Tfr e degli altri contributi previsti dovrà avvenire a partire dal 1°luglio 2007 anche con riferimento ai contributi di competenza dalla data di sottoscrizione del modulo al 30 giugno 2007.

1) Per prima occupazione si intende l'esercizio di un'attività lavorativa che comporti l'iscrizione a una forma di previdenza obbligatoria.

2) Gli assunti dopo il 28 aprile 1993 devono indicare obbligatoriamente il 100% (una diversa percentuale equivale all'indicazione del 100%). Gli aderenti di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 possono indicare il 100% ovvero la quota minima di TFR precisata dalla Nota informativa a seconda del contratto collettivo applicato (una indicazione inferiore equivale alla quota minima prevista dal contratto); in mancanza di previsioni contrattuali sull'ammontare della quota minima va indicato almeno il 50% del Tfr.

3) Il versamento del contributo minimo previsto dai contratti collettivi dà diritto al contributo a carico del datore di lavoro, ad eccezione dei lavoratori iscritti al FASC, per i quali non è prevista alcuna contribuzione datoriale.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 (in seguito denominato D.lgs), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

- a) è diretto all'espletamento da parte del Fondo Pensione PREV.I.LOG. (in seguito denominato Fondo) delle finalità attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività previdenziale complementare e di quelle ad essa connesse (ivi compresa quella liquidativa), a cui il Fondo è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte del Fondo delle finalità di informazione e promozione delle prestazioni del Fondo stesso.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a), del D.lgs: raccolta, registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione; cancellazione/distruzione;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del Fondo e da soggetti esterni a tale organizzazione (quali Compagnie di assicurazione, Banche, Sim, etc.).

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio);
- b) strettamente necessario alla esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla erogazione delle prestazioni;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione delle prestazioni nei confronti dell'interessato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), può comportare l'impossibilità di garantire le prestazioni di previdenza complementare;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione delle prestazioni nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

a) I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a), ai soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali complementari quali Compagnie assicurative, Sim, Banche e ai soggetti deputati all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari quali Compagnie assicurative, agli organismi associativi propri del settore previdenziale, al Ministero del Lavoro, alla Commissione di vigilanza sui Fondi pensione. Inoltre i dati personali possono essere comunicati a pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge.

b) I dati personali possono inoltre essere comunicati a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione.

I dati personali non sono oggetto di diffusione a categorie di soggetti indeterminati.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del D.lgs conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti tra cui quelli di ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

7. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è il Fondo pensione PREV.I.LOG., con sede in via Tommaso Gulli n.39 - 20147 Milano. I dati identificativi del responsabile del trattamento dei dati personali possono essere acquisiti presso la sede del Fondo.



**FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI DELLA LOGISTICA**

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 158

Nota informativa per i potenziali aderenti
(depositata presso la Covip il 5 aprile 2007)

La presente Nota informativa si compone delle seguenti quattro sezioni:

- Scheda sintetica
- Caratteristiche della forma pensionistica complementare
- Informazioni sull'andamento della gestione
- Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare.

La presente Nota informativa, redatta da PREV.I.LOG. secondo lo schema predisposto dalla Covip, non è soggetta a preventiva approvazione da parte della Covip medesima.

PREV.I.LOG. si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.



**FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI DELLA LOGISTICA**

SCHEMA SINTETICO.....

CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE.....

Informazioni generali	Cosa succede in caso di decesso
Perché una pensione complementare.....	In quali casi puoi disporre del capitale
Lo scopo di PREV.I.LOG.....	prima del pensionamento.....
Come si costruisce la pensione complementare	Le anticipazioni
La struttura di governo del fondo	Il riscatto della posizione maturata
Quanto e come si versa.....	Il trasferimento ad altra forma pensionistica
Il TFR.....	complementare
Il tuo contributo e il contributo del datore di lavoro	I costi connessi alla partecipazione
L'investimento	I costi nella fase di accumulo
Dove si investe	L'indicatore sintetico dei costi.....
Attenzione ai rischi.....	I costi della fase di erogazione.....
Le proposte di investimento	Il regime fiscale
La tua scelta di investimento	I contributi
a) come stabilire il tuo profilo di rischio..	I rendimenti
b) le conseguenze sui rendimenti attesi ..	Le prestazioni
c) come modificare la scelta nel tempo ..	Altre informazioni
Le prestazioni pensionistiche	Per aderire.....
La pensione complementare.....	La valorizzazione dell'investimento.....
La prestazione in capitale	La comunicazione periodica e altre comunicazioni agli iscritti
Cosa determina l'importo della tua prestazione	Il 'Progetto esemplificativo'
	Reclami e modalità di risoluzione delle controversie.....

PREV.I.LOG.
**Fondo Pensione Nazionale di Previdenza Complementare
per i Lavoratori della Logistica**

SCHEMA SINTETICA
(dati aggiornati al 20 marzo 2007)

La presente Scheda sintetica costituisce parte integrante della Nota informativa. Essa è redatta al fine di facilitare il confronto tra le principali caratteristiche di PREV.I.LOG. rispetto ad altre forme pensionistiche complementari. Per assumere la decisione relativa all'adesione, tuttavia, è necessario conoscere tutte le condizioni di partecipazione. Prima di aderire, prendi dunque visione dell'intera Nota informativa e dello Statuto.

Presentazione di PREV.I.LOG.

Elementi di identificazione

PREV.I.LOG. - Fondo Pensione complementare a capitalizzazione individuale per i lavoratori della logistica è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

PREV.I.LOG. è iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 158 ed è stato istituito sulla base di un accordo sottoscritto in data 21.2.2007 da ANITA, ASSITERMINAL, ASSOLOGISTICA, ASSOPORTI, CONFETRA, CONFTRASPORTO, FAI, FEDERAGENTI, FEDESPEDI, FEDIT, UNITAI e le Federazioni Nazionali dei Trasporti FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI e il Fondo Nazionale di Previdenza dei Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomandatarie e Mediatori Marittimi (FASC).

Destinatari

Lavoratori dipendenti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi nazionali dei seguenti settori:

- logistica, trasporto merci e spedizione;
- agenzie marittime e raccomandatarie e mediatori marittimi;
- autoscuole e studi di consulenza automobilistica;
- porti.

Sono altresì destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi nazionali affini ai precedenti, intendendosi per tali quelli operanti nel settore dei trasporti funerari e delle guardie ai fuochi, previa sottoscrizione di specifici accordi di adesione. Possono associarsi al Fondo anche i lavoratori dipendenti delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali istitutive del Fondo nonché i lavoratori dipendenti del FASC.

Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale

PREV.I.LOG. è un fondo pensione negoziale, costituito in forma di associazione riconosciuta e operante in regime di contribuzione definita (l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti).

La partecipazione alla forma pensionistica complementare

L'adesione è libera e volontaria. La partecipazione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, consente all'iscritto di beneficiare di un **trattamento fiscale di favore** sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

Documentazione a disposizione dell'iscritto

La Nota informativa e lo Statuto sono resi disponibili gratuitamente sul sito internet del fondo e presso la sede del fondo.

Con le stesse modalità, sono resi disponibili il Documento sul regime fiscale che comprende anche il trattamento della contribuzione, delle prestazioni e dei rendimenti e ogni altra informazione generale utile all'iscritto.

N.B. Le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del fondo e il rapporto tra il fondo e l'iscritto sono contenute nello Statuto, del quale ti raccomandiamo pertanto la lettura.

Recapiti utili

Sito internet del fondo:	www.previlog.it
Indirizzo e-mail:	info@previlog.it
Telefono:	02/40309380
Fax:	02/40309390
Sede legale:	Via Tommaso Gulli, 39 - 20147 - Milano (MI)

Contribuzione CCNL logistica, trasporto merci e spedizione iscritti al Fasc

	Quota TFR	Contributo ¹		Decorrenza e Periodicità
		Lavoratore ²	Datore di Lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100 %	1 %	0 %	I contributi sono versati con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1 % ³	1 %	0 %	

(1) In percentuale della retribuzione mensile composta da minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (per i dipendenti con anzianità fino al 30.9.81), eventuale indennità di mensa e indennità di funzione per i quadri.

(2) Misura minima prevista. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore. Il contributo aziendale non è dovuto per i lavoratori dipendenti da imprese tenute al versamento obbligatorio presso il Fasc.

(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso.

Contribuzione CCNL logistica, trasporto merci e spedizione non iscritti al Fasc

	Quota TFR	Contributo ¹		Decorrenza e Periodicità
		Lavoratore ²	Datore di Lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100 %	1 %	1 %	I contributi sono versati con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1 % ³	1 %	1 %	

(1) In percentuale della retribuzione mensile composta da minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (per i dipendenti con anzianità fino al 30.9.81), eventuale indennità di mensa e indennità di funzione per i quadri.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso.

Contribuzione CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica

	Quota TFR	Contributo ¹		Decorrenza e Periodicità
		Lavoratore ²	Datore di Lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100 %	1 %	1 %	I contributi sono versati con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50 % ³	1 %	1 %	

(1) In percentuale della retribuzione mensile composta da minimo tabellare, ex indennità di contingenza, scatti di anzianità, superminimi, indennità di funzione per i quadri.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso.

Contribuzione CCNL agenzie marittime

	Quota TFR	Contributo ¹		Decorrenza e Periodicità
		Lavoratore ²	Datore di Lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100 %	1 %	1 %	I contributi sono versati con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1 % ³	1 %	1 %	

(1) In percentuale della retribuzione mensile utile ai fini del computo del TFR.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro a decorrere dall'1 aprile 2008. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore nel rispetto di percentuali (0,5%; 1%; 1,5% e seguenti) calcolate sempre sulla retribuzione mensile utile ai fini del TFR.

(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso.

Contribuzione CCNL porti				
	Quota TFR	Contributo ¹		Decorrenza e Periodicità
		Lavoratore ²	Datore di Lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100 %	1 %	1 %	I contributi sono versati con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1 % ³	1%	1 %	

(1) In percentuale della retribuzione mensile valida ai fini del calcolo del TFR.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso.

Norma Transitoria: Ai sensi del punto b) del verbale di intesa del 13 aprile 2006, per i lavoratori in servizio all'1 gennaio 2006 la contribuzione decorrerà dalla stessa data (o dalla data di assunzione se successiva all'1 gennaio 2006). La contribuzione, a carico rispettivamente del datore di lavoro e del dipendente, afferente il periodo compreso tra l'1 gennaio 2006 e il mese di operatività di adesione al Fondo, sarà versata in rate pari al numero di mesi da recuperare rispetto alla suddetta adesione, compatibilmente con la regolamentazione del Fondo medesimo.

Opzioni di investimento

I comparti sono in fase di costituzione. Attualmente PREV.I.LOG. non ha ancora avviato la gestione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti che, nel rispetto delle disposizioni normative in vigore, può essere deliberata dagli Organi di amministrazione eletti dai lavoratori soci e dalle imprese.

I versamenti contributivi affluiscono e sono custoditi dalla Banca Depositaria e sono accreditati sulle singole posizioni individuali dei lavoratori soci.

Il valore complessivo del patrimonio del Fondo (Attivo Netto Destinato alle Prestazioni) e l'andamento del valore di ciascuna delle quote attribuite agli aderenti, comprensivo dei rendimenti realizzati, saranno riportati nel sito internet del Fondo, mentre l'aderente potrà accedere, mediante password personale, all'area riservata per visualizzare in dettaglio la propria posizione.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo provvederà alla definizione della politica d'investimento ed alla selezione e scelta dei gestori finanziari.

Ulteriori informazioni sono contenute nel paragrafo 'l'investimento'.

Costi nella fase di accumulo	
Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese di adesione	12,5€, (2,5€ a carico del datore di lavoro e 10€ a carico dell'aderente) da versare in unica soluzione all'atto dell'adesione
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
Direttamente a carico dell'aderente	20€, prelevate dal primo versamento di ciascun anno
Indirettamente a carico dell'aderente: nota 1 - <i>Garanzia</i> - <i>Bilanciato</i>	***% del patrimonio su base annua ***% del patrimonio su base annua
Spese per l'esercizio di prerogative individuali (non sono previste) nota 2	
Anticipazione	***€
Trasferimento	***€
Riscatto	***€
Riallocazione della posizione individuale	***€
Riallocazione del flusso contributivo	***€

(1): L'attivazione della gestione finanziaria delle risorse comporterà costi indiretti, a carico dell'aderente, in % del patrimonio del singolo comparto su base annua

(2): Le spese a carico dell'aderente per l'esercizio di prerogative individuali (anticipazioni, trasferimenti, riscatti, riallocazione della posizione individuale ecc.) non sono attualmente previste e disciplinate.

N.B.: Gli oneri che gravano annualmente sugli iscritti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire una indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti. Per maggiori informazioni v. sezione 'Caratteristiche della forma pensionistica complementare'.

PREV.I.LOG. Fondo Pensione Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori della Logistica

Caratteristiche della forma pensionistica complementare

Informazioni generali

Perché una pensione complementare

Dotandoti di un piano di previdenza complementare hai oggi l'opportunità di incrementare il livello della tua futura pensione. In Italia, come in molti altri paesi, il sistema pensionistico di base è in evoluzione: si vive infatti sempre più a lungo, l'età media della popolazione aumenta e il numero dei pensionati è in crescita rispetto a quello delle persone che lavorano. Cominciando prima possibile a costruirti una 'pensione complementare', puoi integrare la tua pensione di base e così mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nell'età lavorativa.

Lo Stato favorisce tale scelta consentendoti, quale iscritto a una forma pensionistica complementare, di godere di particolari **agevolazioni fiscali** sul risparmio ad essa destinato (v. paragrafo 'Il regime fiscale').

Lo scopo di PREV.I.LOG.

PREV.I.LOG. ha lo scopo di consentirti di percepire una **pensione complementare** ('rendita') che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. A tal fine, il fondo raccoglie le somme versate (contributi) e le investe in strumenti finanziari ricorrendo a gestori professionali, nel tuo esclusivo interesse e secondo le indicazioni di investimento che tu stesso fornirai scegliendo tra le proposte che il fondo ti offre.

Come si costruisce la pensione complementare

Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la tua **posizione individuale** (cioè, il tuo capitale personale), che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti a te spettanti.

Durante tutta la c.d. '**fase di accumulo**', cioè il periodo che intercorre da quando effettui il primo versamento a quando andrai in pensione, la 'posizione individuale' rappresenta quindi la somma da te accumulata tempo per tempo.

Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare, che ti verrà erogata nella c.d. '**fase di erogazione**', cioè per tutto il resto della tua vita.

La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui tu hai diritto, anche prima del pensionamento (v. paragrafo '**In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento**').



Le modalità di determinazione della posizione individuale sono indicate nella Parte III dello Statuto.

La struttura di governo del fondo

Aderendo a PREV.I.LOG. hai l'opportunità di partecipare direttamente alla vita del fondo. In particolare, insieme agli altri iscritti (lavoratori e aziende), sei chiamato a nominare i componenti della assemblea dei delegati, la quale, a sua volta, procede alla nomina dei componenti degli altri organi.

E' importante sapere che gli organi di amministrazione e di controllo del fondo (consiglio di amministrazione e collegio dei sindaci) sono caratterizzati da una composizione "paritetica", vale a dire da uno stesso numero di rappresentanti dei lavoratori e di rappresentanti dei datori di lavoro.



Le regole di composizione, nomina e funzionamento degli organi e le competenze loro attribuite sono contenute nella Parte IV dello Statuto.

Per informazioni sulla attuale composizione consulta la sezione 'Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare'.

Quanto e come si versa

Il finanziamento di **PREV.I.LOG.** avviene mediante il conferimento del **TFR (trattamento di fine rapporto)** e, se lo deciderai, anche mediante il versamento di contributi a tuo carico e a carico del tuo datore di lavoro.



Le misure della contribuzione sono indicate nella Scheda sintetica, Tabella 'Contribuzione'.

Il TFR

Come sai, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e ti viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L'importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della tua retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell'anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell'anno sarà: $2\% \times 75\% + 1,5\% = 3\%$).

Se scegli di utilizzare il TFR per costruire la tua pensione complementare, il flusso futuro di TFR non sarà più accantonato ma versato direttamente a **PREV.I.LOG.** La rivalutazione del TFR versato a **PREV.I.LOG.**, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge ma dipenderà dal rendimento degli investimenti.

E' allora importante prestare particolare attenzione alle scelte di investimento che andrai a fare (v. paragrafo 'La tua scelta di investimento').

Ricorda che la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile; non potrai pertanto cambiare idea.

E' importante sapere che nel caso di conferimento alla previdenza complementare non viene meno la possibilità di utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione) (v. paragrafo 'In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento').

Il tuo contributo e il contributo del datore di lavoro

L'adesione a **PREV.I.LOG.** ti dà diritto a beneficiare di un contributo da parte del tuo datore di lavoro a meno che non sia un lavoratore iscritto al **FASC** nel qual caso non è prevista alcuna contribuzione datoriale. Hai però diritto a questo versamento soltanto se, a tua volta, contribuirai al fondo. Difatti, oltre al TFR puoi versare un importo periodico predeterminato e scelto da te, nel rispetto della misura minima indicata nella Scheda sintetica.

Nell'esercizio di tale libertà di scelta, tieni conto che l'entità dei versamenti ha grande importanza nella definizione del livello della pensione. Ti invitiamo quindi a fissare il contributo in considerazione del reddito che desideri assicurarti al pensionamento e a controllare nel tempo l'andamento del tuo piano previdenziale, per apportare - se ne valuterai la necessità - modifiche al livello di contribuzione prescelto.

Nell'adottare questa decisione, potrà esserti utile esaminare il 'Progetto esemplificativo', che è uno strumento pensato apposta per darti modo di avere un'idea di come il tuo piano previdenziale potrebbe svilupparsi nel tempo (v. paragrafo 'Altre informazioni').

Nella scelta della misura del contributo da versare a **PREV.I.LOG.** devi avere quindi ben presente quanto segue:

- ✓ il versamento non è obbligatorio. Puoi quindi decidere di versare esclusivamente il TFR. Ricorda però che in tal caso non beneficerai del contributo dell'azienda;
- ✓ se decidi di contribuire, sappi che in ogni caso la misura del versamento non può essere inferiore a quella minima indicata;
- ✓ se ritieni utile incrementare l'importo della tua pensione, puoi versare un contributo maggiore.



Ulteriori informazioni sulla contribuzione sono contenute nella Parte III dello Statuto.

Attenzione: Gli strumenti che **PREV.I.LOG.** utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si basano sulle informazioni ad esso disponibili. **PREV.I.LOG.** non è pertanto nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale. E' quindi importante che sia tu stesso a verificare periodicamente che i contributi che a te risultano versati siano stati effettivamente accreditati sulla tua posizione individuale e a segnalare con tempestività al fondo eventuali errori o omissioni riscontrate. A tal fine, puoi fare riferimento agli strumenti che trovi indicati nel par. 'Comunicazioni agli iscritti'.

L'investimento

Dove si investe

I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sono investiti in **strumenti finanziari** (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento), sulla base della politica di investimento definita per ciascun comparto del fondo, e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

Le risorse del fondo sono depositate presso una 'banca depositaria', che svolge il ruolo di custode del patrimonio e controlla la regolarità delle operazioni di gestione.

PREV.I.LOG. non effettua direttamente gli investimenti ma affida la gestione del patrimonio a intermediari professionali specializzati (gestori), selezionati sulla base di una procedura svolta secondo regole dettate dalla COVIP. I gestori sono tenuti ad operare sulla base delle politiche di investimento deliberate dall'organo di amministrazione del fondo.

Attenzione ai rischi

L'investimento dei contributi è soggetto a rischi finanziari. Il termine 'rischio' esprime qui la variabilità del rendimento di un titolo in un determinato periodo di tempo. Se un titolo presenta un livello di rischio basso (ad esempio, i titoli di Stato a breve termine), vuol dire che il suo rendimento tende a essere nel tempo relativamente stabile; un titolo con un livello di rischio alto (ad esempio, le azioni) è invece soggetto nel tempo a variazioni nei rendimenti (in aumento o in diminuzione) anche significative.

Devi essere consapevole che il rischio connesso all'investimento dei contributi, alto o basso che sia, è totalmente a tuo carico. Ciò significa che il valore del tuo investimento potrà salire o scendere e che, pertanto, **l'ammontare della tua pensione complementare non è predefinito.**

In presenza di una garanzia, il rischio è limitato; il rendimento risente tuttavia dei maggiori costi dovuti alla garanzia stessa. **PREV.I.LOG.** ti propone una garanzia di risultato nel Comparto "Garanzia", con le caratteristiche che trovi descritte più avanti.

La tua scelta di investimento

All'atto dell'adesione dovrai scegliere il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso un comparto identificato dal Fondo. Potrai successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.

a) come stabilire il tuo profilo di rischio

Prima di effettuare la tua scelta di investimento, è importante stabilire il livello di rischio che sei disposto a sopportare, considerando, oltre alla tua personale propensione, anche altri fattori quali:

- ✓ l'orizzonte temporale che ti separa dal pensionamento
- ✓ la tua ricchezza individuale
- ✓ i flussi di reddito che ti aspetti per il futuro e la loro variabilità

b) le conseguenze sui rendimenti attesi

Il rendimento che puoi attenderti dall'investimento è strettamente legato al livello di rischio che decidi di assumere. Ti ricordiamo che, in via generale, minore è il livello di rischio assunto, minori (ma tendenzialmente più stabili) saranno i rendimenti attesi nel tempo. Al contrario, livelli di rischio più alti possono dare luogo a risultati di maggiore soddisfazione, ma anche ad una probabilità più alta di perdere parte di quanto investito.

Considera inoltre che linee di investimento più rischiose non sono, in genere, consigliate a chi è prossimo al pensionamento mentre possono rappresentare una opportunità interessante per i più giovani.

 Nella Scheda sintetica, sarà inserita una Tabella 'Rendimenti storici', dove saranno riportati i risultati conseguiti da PREV.I.LOG. negli anni passati. Questa informazione può aiutarti ad avere un'idea dell'andamento della gestione, ma ricordati che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri, vale a dire che non c'è alcuna sicurezza sul fatto che nei prossimi anni i risultati saranno in linea con quelli ottenuti in precedenza.

c) come modificare la scelta nel tempo

Nel corso del rapporto di partecipazione puoi modificare la scelta di investimento espressa al momento dell'adesione ("riallocazione"). Ti invitiamo, anzi, a valutare con attenzione tale possibilità laddove si verificano variazioni nelle situazioni indicate al punto A).

La riallocazione può riguardare sia la posizione individuale maturata sia i flussi contributivi futuri. Tra ciascuna riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi.

Nel decidere circa la riallocazione della posizione individuale maturata, è importante che tu tenga conto dell'orizzonte temporale consigliato per l'investimento in ciascun comparto di provenienza.

 In relazione alla attivazione ed alle evoluzioni della politica di investimento nel prossimo futuro, il Fondo provvederà alla conseguente rielaborazione della Nota informativa, che conterrà la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate, nonché della ripartizione strategica delle attività. Nella Scheda sintetica, verrà quindi inserita un'apposita Tabella 'Rendimenti storici' dove saranno riportati i risultati conseguiti da PREV.I.LOG. nei prossimi anni.

Questa informazione potrà aiutare ad avere un'idea dell'andamento della gestione, ma va sottolineato che non c'è alcuna sicurezza sul fatto che nei anni successivi i risultati saranno in linea con quelli ottenuti in precedenza.

Le prestazioni pensionistiche

Le prestazioni pensionistiche possono esserti erogate dal momento in cui maturi i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che tu abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni. Puoi percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però dire, necessariamente, andare in pensione: sei comunque tu a decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel tuo regime di base, fino a quando lo riterrai opportuno. Nel valutare il momento di accesso al pensionamento, è importante che tu tenga anche convenientemente conto della tua aspettativa di vita.

In casi particolari ti è inoltre consentito anticipare l'accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio al quale appartieni.



I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nella Parte III dello Statuto.

Cosa determina l'importo della tua prestazione

Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione che puoi attenderti da **PREV.I.LOG.** è importante che tu abbia presente fin d'ora che l'importo della tua prestazione sarà tanto più alto quanto:

- a. più alti sono i versamenti che farai;
- b. maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti);
- c. più lungo è il periodo di tempo tra il momento in cui aderisci e quello in cui andrai in pensione (al pensionamento avrai infatti effettuato più versamenti e maturato più rendimenti);
- d. più bassi sono i costi di partecipazione;
- e. più elevati sono i rendimenti della gestione.

In larga parte, tali elementi possono essere influenzati da tue decisioni: ad esempio, da quanto ti impegni a versare, dall'attenzione che potrai nel confrontare i costi che sostieni con quelli delle altre forme cui potresti aderire; dalle scelte che farai su come investire i tuoi contributi tra le diverse possibilità che ti sono proposte; dal numero di anni di partecipazione al piano nella fase di accumulo.

Considera inoltre che, per la parte che percepirai in forma di pensione, sarà importante anche il momento del pensionamento: maggiore sarà la tua età, più elevato sarà l'importo della pensione.

La pensione complementare

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della tua vita ti verrà erogata **una pensione complementare** ('rendita'), cioè ti sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale che avrai accumulato e alla tua età a quel momento. Difatti la **'trasformazione' del capitale in una rendita** avviene applicando dei 'coefficienti di conversione' che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della tua pensione.

Per l'erogazione della pensione **PREV.I.LOG.** stipulerà una apposita convenzione con un'impresa di assicurazione.

Le condizioni che ti saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento.

La prestazione in capitale

Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire **un capitale** fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata. Devi tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale scelta, godrai della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l'importo della pensione complementare che ti sarà erogata nel tempo sarà più basso di quello che ti sarebbe spettato se non avessi esercitato questa opzione.

In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 29 aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l'intero ammontare.



Le condizioni e i limiti per l'accesso alla prestazione in capitale sono indicati nella Parte III dello Statuto.

Cosa succede in caso di decesso

In caso di decesso prima che tu abbia raggiunto il pensionamento, la posizione individuale che avrai accumulato in **PREV.I.LOG.** sarà versata ai tuoi eredi ovvero alle diverse persone che ci avrai indicato. In mancanza, la tua posizione resterà acquisita al fondo.

In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento

Dal momento in cui aderisci, è importante fare in modo che la costruzione della tua pensione complementare giunga effettivamente a compimento. La 'fase di accumulo' si conclude quindi - di norma - al momento del pensionamento, quando inizierà la 'fase di erogazione' (cioè il pagamento della pensione).

In generale, non puoi chiedere la restituzione della tua posizione, neanche in parte, tranne che nei casi di seguito indicati.

Le anticipazioni

Prima del pensionamento puoi fare affidamento sulle somme accumulate in **PREV.I.LOG.** richiedendo una anticipazione della tua posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la tua vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre tue personali esigenze.

Devi però considerare che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la tua posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno esserti erogate successivamente.

In qualsiasi momento puoi tuttavia reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al fondo.



*Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel Documento sulle anticipazioni.
Alcune forme di anticipazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina nell'apposito Documento sul regime fiscale.*

Il riscatto della posizione maturata

In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla tua vita lavorativa, puoi inoltre **riscattare**, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

Se, trovandoti nelle situazioni che consentono il **riscatto totale** della posizione, intendi effettuare tale scelta, tieni conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto tra te e **PREV.I.LOG.** In tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento non avrai alcun diritto nei confronti di **PREV.I.LOG.**



*Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nella **Parte III dello Statuto.***

*Alcune forme di riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina nell'apposito **Documento sul regime fiscale.***

Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

Puoi **trasferire** liberamente la tua posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dall'adesione a **PREV.I.LOG.**

Prima di questo termine, il trasferimento è possibile soltanto in caso di vicende che interessino la tua situazione lavorativa.

E' importante sapere che il trasferimento ti consente di proseguire il piano previdenziale presso un'altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l'operazione non è soggetta a tassazione.



*Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nella **Parte III dello Statuto.***

I costi connessi alla partecipazione

I costi nella fase di accumulo

La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi per remunerare l'attività di amministrazione, l'attività di gestione del patrimonio ecc. Alcuni di questi costi ti vengono imputati direttamente (ad esempio, mediante trattenute dai versamenti), altri sono invece prelevati dal patrimonio investito. La presenza di tali costi diminuisce il risultato del tuo investimento, riducendo i rendimenti o, eventualmente, aumentando le perdite. In entrambi i casi quindi i **costi influiscono sulla crescita della tua posizione individuale.**

Al fine di assumere la tua scelta in modo più consapevole, può esserti utile confrontare i costi di **PREV.I.LOG.** con quelli praticati da altri operatori per offerte aventi le medesime caratteristiche.



Trovi indicati i costi attualmente previsti nella Tabella '**Costi nella fase di accumulo**' della Scheda sintetica.

Nell'esaminarli considera che **PREV.I.LOG.** non si prefigge scopo di lucro. Le spese che gravano sugli iscritti durante la fase di accumulo sono soltanto quelle effettivamente sostenute dal fondo e per tale motivo possono essere individuate solo a consuntivo. Pertanto gli importi che trovi indicati in Tabella tra le "Spese sostenute durante la fase di accumulo" sono il risultato di una stima, effettuata sulla base dei dati di consuntivo degli anni passati e delle aspettative di spesa per il futuro.

Le “Spese direttamente a carico dell’aderente” sono fissate dall’organo di amministrazione ogni anno in via preventiva in relazione alle esigenze di copertura delle spese del fondo. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti.

L’indicatore sintetico dei costi

Al fine di facilitarti nel confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari o, all’interno di una stessa forma, relativi alle diverse proposte di investimento, la COVIP ha prescritto che venga calcolato, secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un ‘Indicatore sintetico dei costi’.

A tale adempimento PREV.I.LOG. provvederà successivamente alla attivazione della gestione delle risorse finanziarie destinate all’investimento, con l’obiettivo di fornire una rappresentazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo nella fase di accumulo della prestazione previdenziale, esprimendo l’incidenza percentuale annua dei costi sulla posizione individuale dell’aderente-tipo.

L’indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento a un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Nel calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati da PREV.I.LOG. (v. Tabella ‘Costi nella fase di accumulo’ della Scheda sintetica); gran parte dei costi considerati, poiché determinabili solo a consuntivo, sono basati su dati stimati. Dal calcolo sono escluse le commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo e le spese e gli oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori. Per quanto riguarda i costi relativi all’esercizio di prerogative individuali, viene considerato unicamente il costo di trasferimento; tale costo non è tuttavia considerato nel calcolo dell’indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.

L’indicatore sintetico dei costi ti consente di avere, in modo semplice e immediato, un’idea del ‘peso’ che i costi praticati da PREV.I.LOG. hanno ogni anno sulla posizione individuale. In altri termini, ti indica di quanto il rendimento dell’investimento, ogni anno e nei diversi periodi considerati (2, 5, 10 e 35 anni di partecipazione), risulta inferiore a quello che avresti se i contributi fossero gestiti senza applicare alcun costo. Ricorda però che, proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti rispetto a quelle considerate - ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste - l’indicatore ha una valenza meramente orientativa.

 I risultati delle stime sono riportati nella Tabella ‘Indicatore sintetico dei costi’ della Scheda sintetica.

Nel valutarne le implicazioni tieni conto che differenze anche piccole di questo valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. Considera, ad esempio, che un valore dell’indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della tua prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell’1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%.

Per utilizzare correttamente questa informazione, ti ricordiamo infine che nel confrontare diverse proposte dovrai avere anche presenti le differenti caratteristiche di ciascuna di esse (politica di investimento, stile gestionale, garanzie...).

I costi nella fase di erogazione

Dal momento del pensionamento, ti saranno invece imputati i costi previsti per l’erogazione della pensione complementare.

Tieni comunque conto del fatto che i costi che graveranno su di te nella fase di erogazione dipenderanno dalla convenzione assicurativa che risulterà in vigore nel momento in cui accederai al pensionamento.

Il regime fiscale

Per agevolare la realizzazione del piano previdenziale e consentirti di ottenere, al momento del pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione a **PREV.I.LOG.** godono di una disciplina fiscale di particolare favore.

I contributi

I contributi che versi sono deducibili dal tuo reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite non devi considerare il flusso di TFR conferito mentre devi includere il contributo eventualmente versato dal tuo datore di lavoro.

Se sei iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione devi tener conto del totale delle somme versate.

In presenza di particolari condizioni, puoi dedurre un contributo anno superiore a 5.164,57 euro se hai iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007.

I rendimenti

I risultati derivanti dall'investimento dei contributi sono tassati con aliquota dell'11%. Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria.

Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti che trovi indicati nei documenti di **PREV.I.LOG.** sono quindi già al netto di questo onere.

Le prestazioni

Le prestazioni erogate da **PREV.I.LOG.** godono di una tassazione agevolata. In particolare, le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell'erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo. Le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un'aliquota decrescente all'aumentare degli anni di partecipazione al fondo. Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione.



Per approfondimenti sul regime fiscale dei contributi, dei rendimenti della gestione e delle prestazioni consulta il Documento sul regime fiscale.

Altre informazioni

Per aderire...

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il '**Modulo di adesione**'.

La tua adesione decorre dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione. Entro 15 giorni dalla ricezione del Modulo, **PREV.I.LOG.** ti invierà una lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione, nella quale potrai verificare, tra l'altro, la data di decorrenza della partecipazione.

La sottoscrizione del '**Modulo di adesione**' non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente il loro TFR: **PREV.I.LOG.** procede automaticamente alla iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro. In questo caso la lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione riporterà anche le informazioni necessarie per consentire all'iscritto l'esercizio delle scelte di sua competenza.

La valorizzazione dell'investimento

Il patrimonio del fondo è suddiviso in quote. Ogni versamento effettuato dà pertanto diritto alla assegnazione di un numero di quote. Il valore del patrimonio del Fondo e della relativa quota è determinato con periodicità mensile, con riferimento all'ultimo giorno del mese.

I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Il valore delle quote di PREV.I.LOG. è reso disponibile sul sito web www.previlog.it Il valore della quota è al netto di tutti gli oneri a carico del comparto, compresi gli oneri fiscali sui rendimenti della gestione.

La comunicazione periodica e altre comunicazioni agli iscritti

Entro il 31 marzo di ciascun anno riceverai una comunicazione contenente un aggiornamento su PREV.I.LOG. e sulla tua posizione personale.

PREV.I.LOG. mette inoltre a tua disposizione, nell'apposita sezione del sito web, le informazioni relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata. Tali informazioni sono ovviamente riservate e accessibili esclusivamente da te mediante *password* personale, che ti viene comunicata dal fondo successivamente all'adesione.

Ti invitiamo a prestare particolare attenzione a questi strumenti per conoscere l'evoluzione del tuo piano previdenziale e a utilizzarli anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati.

PREV.I.LOG. si impegna inoltre a informarti circa ogni modifica relativa all'assetto del fondo e che sia potenzialmente in grado di incidere sulle tue scelte di partecipazione.

Il Progetto esemplificativo

Il 'Progetto esemplificativo' è uno strumento che fornirà indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull'importo delle prestazioni che potresti ottenere al momento del pensionamento.

Si tratta di una mera proiezione, basata su **ipotesi e dati stimati**; pertanto gli importi a te effettivamente spettanti potranno essere diversi da quelli che troverai indicati. Il Progetto ti è però utile per avere un'idea immediata del piano pensionistico che stai realizzando e di come gli importi delle prestazioni possono variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi.

Il Progetto è elaborato e diffuso secondo le indicazioni fornite dalla Covip, a partire dalla data dalla stessa indicata.

Puoi costruire tu stesso il tuo 'Progetto esemplificativo' personalizzato accedendo al sito web www.previlog.it (sezione 'Progetto esemplificativo') e seguendo le apposite istruzioni.

Ti invitiamo quindi a utilizzare tale strumento correttamente, come ausilio per la assunzione di scelte più appropriate rispetto agli obiettivi che ti aspetti di realizzare aderendo a PREV.I.LOG.

Reclami e modalità di risoluzione delle controversie

Eventuali reclami relativi alla partecipazione a PREV.I.LOG. devono essere presentati in forma scritta e possono essere indirizzati a:

Fondo Pensione PREV.I.LOG. - Via Tommaso Gulli, 39 - 20147 Milano

oppure via e-mail all'indirizzo:

reclami@previlog.it



Le modalità di risoluzione delle controversie derivanti dal rapporto associativo sono indicate nella Parte V dello Statuto.

PREV.I.LOG.
**Fondo Pensione Nazionale di Previdenza Complementare
per i Lavoratori della Logistica**

Informazioni sull'andamento della gestione

(aggiornate al 6 aprile 2007)

PREV.I.LOG. non è ancora in gestione finanziaria. Comunque si precisa che la gestione del rischio di investimento sarà effettuata in coerenza con l'assetto organizzativo del fondo, che prevedrà che la gestione delle risorse sia demandata a intermediari professionali e che il fondo svolgerà sugli stessi una funzione di controllo.

Le scelte di gestione terranno conto delle indicazioni che deriveranno dall'attività di monitoraggio del rischio. I gestori effettueranno il monitoraggio guardando a specifici indicatori quantitativi scelti sulla base delle caratteristiche dell'incarico loro conferito.

Il fondo svolgerà a sua volta una funzione di controllo della gestione anche attraverso appositi indicatori di rischio e verificando gli scostamenti tra i risultati realizzati rispetto agli obiettivi e ai parametri di riferimento previsti nei mandati.

PREV.I.LOG.
Fondo Pensione di Previdenza Complementare
per i Lavoratori della Logistica

Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare
Informazioni aggiornate al 29 marzo 2007

Gli organi del fondo

Il funzionamento del fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati e dai loro rappresentanti: Assemblea dei delegati, Consiglio di amministrazione e Collegio dei sindaci. **Tutti gli organi** sono a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero di rappresentanti di lavoratori e di datori di lavoro.

Assemblea dei Delegati: è composta da 60 membri. L'elezione dei componenti avviene sulla base delle modalità stabilite nel Regolamento elettorale

Consiglio di amministrazione: è composto da 24 membri, eletti dall'Assemblea dei Delegati nel rispetto del criterio paritetico e garantendo la presenza di componenti indicati dal FASC sia di parte datoriale che di parte sindacale in misura paritetica. Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è quello nominato in sede di atto costitutivo ed è composto da 24 membri, di cui **11 nominati dalle Associazioni datoriali costituenti, 11 nominati dalle OO.SS. costituenti e 2 nominati dal FASC.** Il Consiglio transitorio così composto resterà in carica sino al raggiungimento di 7.500 adesioni. In seguito si procederà all'elezione dei Delegati che provvederanno all'elezione del Consiglio di amministrazione definitivo.

L'attuale consiglio in carica è così composto:

	Data di nascita	Comune di nascita	In rappresentanza di
FRANCO BOFFA - PRESIDENTE	24.11.1945	CORNELIANO D'ALBA (CN)	Datori di lavoro - Fasc
GIUSEPPE BELLASTELLA - VICE PRESIDENTE	19.3.1949	S. GIORGIO A CREMANO (NA)	Lavoratori
MARCELLO PIGLIACELLI	3.1.1963	ALATRI (FR)	Datori di lavoro
RUGGERO MORSELLI	9.4.1964	GENOVA	Datori di lavoro
MASSIMO BOCCACCIO	25.4.1960	TORINO	Datori di lavoro
ALVISE DI CANOSSA	24.1.1951	VERONA	Datori di lavoro
PAOLO FERRANDINO	15.10.1957	ROMA	Datori di lavoro
SILVIO GARRE'	16.10.1959	SAVIGNONE (GE)	Datori di lavoro
MARCO STUCCHI	4.8.1960	MORNICO AL SERIO (BG)	Datori di lavoro
PAOLO OBERTI	17.11.1962	TIRANO (SO)	Datori di lavoro
GIORGIO GUARAGLIA	9.10.1963	TORTONA (AL)	Datori di lavoro
FABIO MARROCCO	24.4.1959	ROMA	Datori di lavoro
BIANCA PICCIURRO	6.1.1965	ROMA	Datori di lavoro
ECOLANI MASSIMO	19.9.1955	RAVENNA	Lavoratori
FABIO MARANTE	26.11.1977	GENOVA	Lavoratori
GIOVANNI ROMANELLI	17.5.1964	NAPOLI	Lavoratori
DOMENICO BARBERA	28.7.1955	PATTI (ME)	Lavoratori
ARNALDO NERI	24.2.1957	AULLA (MS)	Lavoratori
DANILO CARLO TAINO	14.2.1956	MILANO	Lavoratori
GIANFRANCO CARDONI	25.4.1946	GUBBIO (PG)	Lavoratori
GIUSEPPE NICOLOSI	1.6.1955	URGNANO (BG)	Lavoratori
MARCO LIVIO PECORARI	28.3.1945	MILANO	Lavoratori
MARCO VERZARI	6.4.1961	ROMA	Lavoratori
MAURIZIO DAL SANTO	14.08.1948	MILANO	Lavoratori - Fasc

Collegio dei sindaci: è composto da 4 membri effettivi e da 2 membri supplenti, nominati in sede di atto costitutivo nel rispetto del criterio paritetico. L'attuale collegio in carica è così composto:

	Data di nascita	Comune di nascita	In rappresentanza di
VINCENZO PAGNOZZI - PRESIDENTE	18.12.1973	ROMA	Lavoratori
ENZO POMPILIO D'ALICANDRO	30.12.1965	CHIVASSO (TO)	Datori di lavoro
CLAUDIO RIVA	14.1.1948	MILANO	Datori di lavoro
GIOVANNI MARCONETTO	25.2.1957	RIVALTA DI TORINO (TO)	Lavoratori
LAURA PAOLUCCI (supplente)	23.12.1967	ROMA	Datori di lavoro
ADOLFO MULTARI (supplente)	29.5.1968	ROMA	Lavoratori

Responsabile del Fondo : Da nominare

Direttore Generale : Da nominare

Responsabile del Controllo Interno : Da nominare

La gestione amministrativa

La gestione amministrativa e contabile del fondo è affidata ada individuare

La banca depositaria

La banca depositaria di **PREV.I.LOG.** è, con sede in, via da individuare

I gestori delle risorse

La gestione delle risorse di **PREV.I.LOG.** verrà affidata a gestori professionali selezionati secondo procedure previste dalla normativa vigente. Con i gestori selezionati verranno stipulate apposite convenzioni di gestione.

La revisione contabile

L'incarico di certificazione del bilancio del fondo per gli esercizi 2007 - 2009 è svolto dal collegio sindacale.

La raccolta delle adesioni

La raccolta delle adesioni avviene secondo le modalità previste nella **Parte V** dello Statuto.



***FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLA LOGISTICA***

(iscritto al n° 158 dell'Albo Fondi Pensione)

STATUTO

PREV.I.LOG. Fondo Pensione

STATUTO

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

Art. 2 - Forma giuridica

Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

Art. 5 - Destinatari

Art. 6 - Scelte di investimento

Art. 7 - Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

Art. 11 - Erogazione della rendita

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art. 13 - Anticipazioni

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 22 - Presidente

Art. 23 - Responsabile del Fondo

Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 - Incarichi di gestione

Art. 28 - Banca depositaria

Art. 29 - Conflitti di interesse

Art. 30 - Gestione amministrativa

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 - Modalità di adesione

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

Art. 35 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 38 - Rinvio

PARTE I

IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. E' costituito il "Fondo Pensione complementare per i lavoratori della logistica", in forma abbreviata "Fondo Pensione PREV.I.LOG." di seguito denominato "Fondo" in attuazione dell'accordo stipulato in data 21 febbraio 2007, di seguito denominato "fonte istitutiva", tra Anita, Assiterminal, Assologistica, Assoport, Confetra, Conftrasporto, Fai, Federagenti, Fedespediti, Fedit, Unitai, le Federazioni Nazionali dei Trasporti FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI e il Fondo Nazionale di Previdenza dei Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomandatarie e Mediatori Marittimi (FASC).
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo articolo 37.
3. Il Fondo ha sede in Milano.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II

CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

1. In coerenza con le previsioni contenute nelle fonti istitutive e in attuazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori interessati, sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'art.1 comma 1, sono destinatari del Fondo i lavoratori dei settori:

- logistica, trasporto merci e spedizione (C.C.N.L. 29 gennaio 2005)
- agenzie marittime e raccomandatarie e mediatori marittimi (CCNL 22 aprile 2004)
- autoscuole e studi di consulenza automobilistica (C.C.N.L. 1 febbraio 2001)
- porti (C.C.N.L. 26 luglio 2005)

e di conseguenza i datori di lavoro che abbiano alle loro dipendenze i lavoratori associati al Fondo.

2. Sono associati al Fondo anche i lavoratori dei contratti sopraindicati che, ai sensi della normativa vigente, hanno aderito con conferimento tacito del TFR.

3. Possono associarsi al Fondo anche i lavoratori dipendenti delle Associazioni e Organizzazioni Sindacali istitutive del Fondo e i lavoratori dipendenti del FASC.

4. Sono altresì destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi nazionali affini ai precedenti, intendendosi per tali quelli operanti nei settori dei trasporti funerari e delle guardie ai fuochi, previa sottoscrizione di specifici accordi di adesione.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno n. 2 comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.

2. E' previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.

3. L'aderente, all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso un comparto identificato dal Fondo. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.

4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.

Art. 7 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:** un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente e del datore di lavoro;

b) **spese relative alla fase di accumulo:**

b.1) **direttamente a carico dell'aderente**

i. - in cifra fissa

b.2) **indirettamente a carico dell'aderente** in % del patrimonio del singolo comparto.

c) **Spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

c.1) trasferimento ad altra forma pensionistica;

c.2) riscatto della posizione individuale;

c.3) anticipazioni;

c.4) riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo.

d) **Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.**

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

PARTE III

CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b.1).

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. Il fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto;

e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari

dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

PARTE IV

PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - a) l'Assemblea dei Delegati;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Sindaci.

Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da 60 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 30 in rappresentanza dei lavoratori, 30 in rappresentanza dei datori di lavoro eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante della fonte istitutiva.
2. I Delegati restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti il Collegio dei Sindaci secondo quanto stabilito rispettivamente dai successivi articoli 18 e 24 e, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ne determina i compensi e i termini di copertura assicurativa per rischi professionali;
 - b) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro eventuale revoca;
 - c) determina l'entità della quota di iscrizione e della quota associativa di cui al precedente art. 7, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - d) approva il bilancio di PREV.I.LOG., predisposto dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle istruzioni della COVIP;
 - e) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di sottoporre a eventuale certificazione contabile il bilancio di PREV.I.LOG e sulla scelta della società di revisione.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera in materia di:

- a) modifiche dello statuto e degli atti che ne formano parte integrante;
- b) scioglimento e procedure di liquidazione di PREV.I.LOG, relative modalità e nomina dei liquidatori.

Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare almeno quindici giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telex o telegramma contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno sette giorni prima della riunione.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti.

5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tre quarti dei Delegati.

6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.

7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un segretario nominato dal Presidente ed è sottoscritto dal Presidente.

8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito di 24 componenti, eletti dall'Assemblea, metà in rappresentanza dei lavoratori e metà in rappresentanza dei datori di lavoro. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare proprie funzioni ad uno o più Consiglieri e/o ad un Comitato Esecutivo, composto da un massimo di 6 componenti, di cui 3 in rappresentanza dei lavoratori e 3 in rappresentanza dei datori di lavoro, individuati tra le associazioni i cui lavoratori hanno versato maggiore volume di contribuzione, nel rispetto delle normative vigenti e delle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza.

2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:
 - a) i Delegati dai lavoratori ed i Delegati dai datori di lavoro in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi Consiglieri sulla base di liste di candidati in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle norme di legge e dai decreti ministeriali. Nelle liste sarà garantita la presenza di componenti indicati dal FASC sia di parte datoriale che di parte sindacale in misura paritetica. Tali liste predisposte disgiuntamente da ciascuna parte istitutiva, rispettivamente dei lavoratori e dei datori di lavoro.
 - b) l'elezione dei Consiglieri rappresentanti dei datori di lavoro per la costituzione o il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di una lista unica presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'accordo istitutivo del Fondo, che comunque dovrà garantire la presenza dei componenti del FASC. La lista è composta da un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere maggiorato di un numero corrispondente di candidati supplenti. I candidati sono eletti secondo l'ordine progressivo di lista.
 - c) l'elezione dei Consiglieri rappresentanti dei lavoratori per la costituzione e il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste di candidati composte da un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri effettivi da eleggere maggiorato di un numero corrispondente di candidati supplenti, che comunque dovranno garantire la presenza dei componenti del FASC. Costituiscono il Consiglio di Amministrazione i candidati della lista che, ai primi due scrutini, abbia ottenuto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri di espressione dei lavoratori. A partire dal terzo scrutinio, si procede al ballottaggio tra le due liste che nella precedente votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Costituiscono il Consiglio di Amministrazione i candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dai membri di espressione dei lavoratori.
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, subentrerà il consigliere supplente espressione della stessa componente del consigliere mancante.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
 - a) elegge il Presidente ed il Vice Presidente;
 - b) fissa gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Fondo, nomina il Direttore Generale Responsabile del Fondo e ne fissa le rispettive competenze;
 - c) predisporre e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio del Fondo;
 - d) decide, la politica di investimento;
 - e) sceglie i soggetti cui affidare la gestione delle risorse e lo svolgimento delle attività del Fondo e stipula le relative convenzioni con i soggetti abilitati alla gestione delle risorse tra quelli indicati all'art. 6 del Decreto;
 - f) individua la banca depositaria delle risorse affidate in gestione, approva la convenzione e definisce le modalità di sostituzione della Banca stessa;
 - g) individua l'eventuale gestore Amministrativo del Fondo e approva la relativa convenzione;
 - h) propone all'Assemblea, ove ne abbia ravvisato l'opportunità, la eventuale nomina della società incaricata della certificazione del bilancio del Fondo;
 - i) sottopone all'Assemblea ordinaria proposte attinenti agli indirizzi generali e all'Assemblea straordinaria le modifiche dello Statuto e l'eventuale procedura di liquidazione del Fondo secondo la normativa vigente;
 - j) predisporre i prospetti del valore e della composizione del patrimonio ed adotta le scritture contabili e le misure di rendicontazione previste dalla vigenti disposizioni normative;
 - k) adotta misure di trasparenza nel rapporto con gli iscritti, misure per l'informazione periodica degli stessi circa l'andamento amministrativo e finanziario ritenute opportune e, comunque, in conformità ai criteri elaborati dalla COVIP;

- l) decide in ordine a problematiche inerenti all'adesione al Fondo, nonché su eventuali ricorsi dei soci;
- m) vigila sull'osservanza delle regole in materia di conflitti di interesse, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
- n) definisce i criteri e le misure da applicare in caso di mancato versamento dei contributi;
- o) può attribuire incarichi a singoli consiglieri per la trattazione di particolari argomenti;
- p) avvia la procedura per l'elezione dei componenti l'Assemblea secondo quanto previsto dal regolamento elettorale;
- q) ha l'obbligo di promuovere l'adeguamento della normativa statutaria del Fondo in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge, nonché di porre in essere gli adempimenti stabiliti dalle vigenti disposizioni;
- r) segnala alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Decreto;
- s) fornisce istruzioni specifiche al Presidente o ad eventuale altro Consigliere all'uopo delegato per l'esercizio dei diritti di voto connessi ai valori mobiliari di proprietà del Fondo conferiti in gestione, anche mediante delega.

Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica o fax, da inviare ai componenti il Consiglio ed ai componenti il Collegio dei Sindaci almeno dieci giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telegramma contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della riunione.
2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri d esso decide a maggioranza semplice, ove lo Statuto non richieda una diversa maggioranza. In caso di parità, al Presidente è attribuito un doppio voto. Non sono ammesse deleghe.
4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti i datori di lavoro e quelli rappresentanti i lavoratori.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio. Ferma restando la facoltà del Presidente di delegare determinate funzioni al Vice Presidente definendo i limiti della delega, tutti gli atti relativi all'acquisizione di servizi da parte di terzi sono gestiti a doppia firma del Presidente e del Vice Presidente, al fine di assicurare, sulle vicende che comportano l'attribuzione all'esterno di attività e funzioni fondamentali per lo svolgimento dell'attività del Fondo, la piena partecipazione di entrambi i soggetti.

3. Il Presidente del Fondo:

- a) ha la legale rappresentanza del Fondo, sta per essa in giudizio e può delegare avvocati o procuratori;
- b) sovrintende al funzionamento del Fondo, ha l'obbligo di comunicare alla Commissione di Vigilanza ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive;
- c) convoca e presiede le sedute degli organi sociali (Assemblea e Consiglio di Amministrazione);
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi;
- e) salvo diversa delega del Consiglio, tiene i rapporti con gli Organismi esterni e di vigilanza;
- f) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.

4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

Art. 23 - Responsabile del Fondo

1. Il responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione, anche tra i componenti del Consiglio stesso.

2. Il responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.

4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

5. Il responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.

6. Spetta in particolare al responsabile del Fondo:

- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.

7. Il responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

2. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

3. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le medesime modalità stabilite per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

5. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 2 volte.

7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita, la funzione di controllo contabile.
3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente nel corso dell'esercizio.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica o fax o telegramma almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione; qualora ricorrono motivi di urgenza la convocazione può essere inviata almeno 3 giorni della data fissata per la riunione.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
4. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
5. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 28 - Banca depositaria

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

Art. 29 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 30 - Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio é

accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella della eventuale società incaricata della certificazione del bilancio.

3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci della eventuale società incaricata della certificazione del bilancio devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

PARTE V

RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 - Modalità di adesione

1. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 35 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

PARTE VI

NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.